Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 30 aprile 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10 020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1958

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1958, n. 426.
Modificazione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai . . . Pag. 1936

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1958, n. 427.
Approvazione del nuovo statuto organico della Fondazione Caffaro, con sede in Milano presso la Società elettrica ed elettrochimica del Caffaro Pag. 1936

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1958, n 428.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Pio X, in contrada « Borgo Angizia » o « Focetta » del comune di Avezzano (L'Aquila) . Pag. 1936

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1958, n 429.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Bernardino nel comune di San Severo (Foggia) . . . Pag. 1936

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1958, n 430.
Autorizzazione alla fondazione « Pro Juventute » ad accettare due legati . . Pag. 1937

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1958, n. 431.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della SS.ma Trinità, in frazione San Salvatore del comune di Malnate (Varese) . . . . . Pag. 1937

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1958, n. 432.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Lucia Vergine al Monte, nel comune di Napoli . . . . Pag. 1937

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1957.
Concessioni di temporanea importazione . . Pag. 1937

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1958.
Prezzo di cessione della saccarina di Stato destinata ad usi farmaceutici . . . . Pag. 1938

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1958.
Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano . . . . Pag. 1938

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1958
Determinazione del valore in contanti del latte somministrato ai lavoratori addetti ai centri di trattamento e confezionamento del latte stesso, ai fini del calcolo dei contributi assicurativi e previdenziali . . . . Pag. 1938

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1958.
Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « III Mostra internazionale degli idrocarburi » e nella « VII Mostra nazionale del metano » che avranno luogo a Piacenza Pag. 1939

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 26 aprile 1958.
Proroga della gestione straordinaria dell'Amministrazione provinciale di Ravenna . . . . Pag. 1939

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 1940

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria: Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo ». Pag. 1940

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di titoli di rendita nominativa. Pag. 1940
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1941

Prefettura di Gorizia: Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . . Pag. 1941

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Concorso per esami a quarantadue posti di medico aggiunto in prova, gruppo A, grado 7°, ruolo sanitario Pag. 1942

Concorso per esami a quarantasei posti di vice assistente sanitario in prova, gruppo C, grado 10°, ruolo d'ordine sanitario . . . . Pag. 1946

Ministero dell'industria e del commercio: Concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dell'Amministrazione centrale. Pag. 1949

Ministero della pubblica istruzione:

Concorsi per titoli ed esami al posto di direttore titolare dell'Istituto statale d'arte di Firenze e degli annessi laboratori con l'obbligo dell'insegnamento della plastica di figura (carriera direttiva - coefficiente 402); al posto di direttore titolare della Scuola statale d'arte di Penne e degli annessi laboratori e officine con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia (carriera direttiva - coefficiente 402); al posto di direttore titolare dell'Istituto statale d'arte di Sassari e degli annessi laboratori con l'obbligo dell'insegnamento della decorazione pittorica e del disegno relativo (carriera direttiva - coefficiente 402) . . . . . Pag. 1954

Avviso concernente la pubblicazione delle graduatorie relative al concorso per esame speciale a quattordici posti di segretario capo di 2ª classe, ora consigliere di 1ª classe, nel ruolo del personale della carriera amministrativa delle segreterie universitarie . . . . Pag. 1958

Ministero delle finanze: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a nove posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca per gli uffici della Regione Trentino-Alto Adige, indetto con decreto Ministeriale 29 novembre 1956 . . . . Pag. 1958

Ministero del tesoro: Avviso di rettifica . . . Pag. 1958

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 104 DEL 30 APRILE 1958:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 23: **Compagnia lampade Pastelor, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **« L'Italica di navigazione », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1958. — **« Gubra - Società per azioni », in Desio:** Obbligazioni sorteggiate il 21 aprile 1958. — **Città di Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 14 aprile 1958. — **Società meridionale di elettricità, per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 16 aprile 1958.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1958, n. 426.

Modificazione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto il decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Ritenuta la necessità di elevare da 100 a 115 il numero dei posti di notaio in Roma;

Visti i pareri del Consiglio notarile e della Corte di appello di Roma;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, è modificata nel modo seguente per quanto riguarda il distretto notarile di Roma:

è aumentato a 115 il numero dei posti di notaio nella sede di Roma, e ciò a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1958

GRONCHI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 70 — BELLIVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1958, n. 427.

Approvazione del nuovo statuto organico della Fondazione Caffaro, con sede in Milano presso la Società elettrica ed elettrochimica del Caffaro.

N. 427. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene approvato il nuovo statuto organico della Fondazione Caffaro, con sede in Milano presso la Società elettrica ed elettrochimica del Caffaro.

Visto, *il Guardasigilli* - GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 54 — BELLIVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1958, n. 428.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Pio X, in contrada « Borgo Angizia » o « Focetta » del comune di Avezzano (L'Aquila).

N. 428. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Avezzano in data 10 marzo 1955, integrato con postilla del 6 agosto 1957 e con dichiarazione del 15 novembre 1957, relativo alla erezione della parrocchia di San Pio X, in contrada « Borgo Angizia » o « Focetta » del comune di Avezzano (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli* - GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 24 — BELLIVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1958, n. 429.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Bernardino nel comune di San Severo (Foggia).

N. 429. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di San Severo in data 15 marzo 1957, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 3 agosto e 28 ottobre 1957, relativo alla erezione della parrocchia di San Bernardino nel comune di San Severo (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli* - GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 23 — BELLIVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1958, n. **430**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro Juventute » ad accettare due legati.

N. 430. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1958, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro Juventute » viene autorizzata ad accettare due legati.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 10 aprile 1958
Atti del Governo, registro n 112, *foglio n* 5 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1958, n **431**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della SS.ma Trinità, in frazione San Salvatore del comune di Malnate (Varese).

N 431 Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 27 ottobre 1956, relativo alla erezione della parrocchia della SS.ma Trinità, in frazione San Salvatore del comune di Malnate (Varese), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1958
Atti del Governo, registro n 112, *foglio n* 22 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1958, n. **432**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Lucia Vergine al Monte, nel comune di Napoli.

N 432 Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Napoli in data 21 novembre 1956, integrato con altri due decreti rispettivamente del 13 aprile 1957 e 29 gennaio 1957, quest'ultimo integrato con postilla in data 19 novembre 1957, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Lucia Vergine al Monte, nel comune di Napoli e viene istituito un ufficio coadiutorale nella parrocchia stessa.

Visto *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 14 aprile 1958
Atti del Governo registro n 112, *foglio n* 27 — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1957.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni e le esportazioni temporanee, approvato con il decreto legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni e aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione e di esportazione temporanea;

Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1957, registro n. 21, foglio n. 49;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni e le esportazioni temporanee nella seduta del 21 dicembre 1957;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella lege 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di mesi sei, la importazione temporanea di glicole dietilenico, glicole propilenico e stirene monomero, per la produzione di resine poliestere selection di vario tipo, da riesportare come tali o anche trasformate in lastre, rondelle, bottoni, ecc.

La quantità minima di ciascuna merce da ammettersi alla importazione temporanea ed il termine massimo per la riesportazione dei prodotti ottenuti sono rispettivamente stabiliti in chilogrammi cento e mesi sei.

Art. 2.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo col decreto Ministeriale 8 giugno 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 13 settembre 1957:

	CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1	Apparecchi da registrazione, per la registrazione di esecuzioni di orchestre e di solisti (con validità fino al 6 gennaio 1958)	7 gennaio 1958	6 luglio 1958
2	Legno di faggio, greggio e/o semilavorato per essere impiegato nella fabbricazione di spole per navette e di altri accessori per macchine tessili (con validità fino al 27 gennaio 1958)	28 gennaio 1958	27 luglio 1958
3	Olio di semi, per essere impiegato nella produzione della maionese (con validità fino al 9 gennaio 1958)	10 gennaio 1958	9 luglio 1958
4	Oli greggi genuini di semi e frutti oleosi (esclusi quelli di oliva), per essere purificati (con validità fino al 31 dicembre 1957)	1° gennaio 1958	30 giugno 1958
5	Tappi aspersori in banda stagnata, per essere incorporati quali parti di scatole in lamiera di banda stagnata (con validità fino all'11 gennaio 1958)	12 gennaio 1958	11 luglio 1958

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1957

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1958
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 5. — BENNATI

(2134)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1958.

Prezzo di cessione della saccarina di Stato destinata ad usi farmaceutici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 29 marzo 1940, n. 295;

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 10 luglio 1946;

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1951;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo che deve essere corrisposto per la saccarina di Stato, da impiegarsi in usi farmaceutici, dagli acquirenti autorizzati, è fissato in lire ventitremilaottocento per ogni chilogrammo netto.

Di detta somma, lire cinquemilaottocento spettano alla ditta fornitrice e lire diciottomila all'Erario, quale provento derivante dalla vendita della saccarina.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1958
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 299

(2170)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1958.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Vigevano approvato con decreto del Capo del Governo del 2 marzo 1939 e modificato con decreti Ministeriali 4 febbraio 1943, 28 luglio 1947, 31 gennaio 1948, 31 ottobre 1949 e 27 aprile 1951;

Visto il decreto Ministeriale 27 febbraio 1957, con il quale i signori avv. Guido Mussini e dott rag. Rodolfo Guido fu Carlo vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Vigevano;

Considerato che l'avv. Guido Mussini è deceduto, per cui occorre provvedere alla nomina del successore;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il comm. Agostino Audisio è nominato presidente della Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano, a seguito del decesso dell'avv. Guido Mussini, e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1958

Il Ministro: MEDICI

(2025)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1958.

Determinazione del valore in contanti del latte somministrato ai lavoratori addetti ai centri di trattamento e confezionamento del latte stesso, ai fini del calcolo dei contributi assicurativi e previdenziali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per le assicurazioni generali obbligatorie, per l'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, nonchè per la Cassa unica degli assegni familiari, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale per l'as-

sicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, è fissato in lire 47 per ogni litro il valore in contanti del latte somministrato ai lavoratori addetti ai centri di trattamento e confezionamento del latte stesso, a norma dell'art. 8 del contratto collettivo nazionale 2 dicembre 1956.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1958

Il Ministro: GUI

(1919)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1958.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « III Mostra internazionale degli idrocarburi » e nella « VII Mostra nazionale del metano » che avranno luogo a Piacenza.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « III Mostra internazionale degli idrocarburi » e nella « VII Mostra nazionale del metano » che avranno luogo a Piacenza, dall'11 al 21 settembre 1958, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti.

Roma, addì 19 aprile 1958

p. *Il Ministro*: SULLO

(2133)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 26 aprile 1958.

Proroga della gestione straordinaria dell'Amministrazione provinciale di Ravenna.

Relazione illustrativa al decreto prefettizio in data 26 aprile 1958, col quale viene prorogato il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Ravenna.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 15 dicembre successivo, fu sciolto il Consiglio provinciale di Ravenna e la provvisoria amministrazione della Provincia fu affidata ad una Commissione straordinaria.

In data 26 maggio 1957 fu eletto il nuovo Consiglio provinciale.

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 1958, fu nuovamente sciolto il Consiglio provinciale di cui trattasi e nominata una Commissione straordinaria per l'amministrazione della Provincia, la cui gestione viene a scadere nella imminenza delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Dovrebbero, pertanto, indirsi i comizi per l'elezione del nuovo Consiglio provinciale in periodo in cui sarà in pieno svolgimento la campagna per le elezioni politiche e il provvedimento, per ovvie considerazioni, non appare assolutamente opportuno.

Appare invece la opportunità di procedere a nuove elezioni in epoca in cui saranno pressochè scomparsi, o quanto meno attenuati, gli effetti delle competizioni elettorali politiche in atto per non ingenerare reazioni di stanchezza nell'animo dei cittadini e per non compromettere quindi il concorso alle urne degli elettori.

Una proroga appare altresì opportuna per dar modo alla Commissione straordinaria di portare a compimento numerosi importanti provvedimenti in corso di esame e di definizione, intesi a dare un migliore assetto a taluni importanti servizi di istituto, la cui interruzione sarebbe sommamente pregiudizievole per gli interessi dell'Amministrazione.

Per quanto sopra esposto, ravvisando nel caso la sussistenza dei motivi di ordine pubblico ed amministrativi di cui agli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, ed avvalendosi della facoltà concessami da tale ultimo articolo, ho disposto con mio decreto odierno la proroga ad un anno del termine per la elezione del nuovo Consiglio provinciale di Ravenna.

Ravenna, addì 26 aprile 1958

Il prefetto SCARAMUCCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 gennaio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 1958, col quale venne sciolto il Consiglio provinciale di Ravenna e nominata la Commissione straordinaria per l'amministrazione della Provincia;

Ritenuto che detta Commissione si è insediata il giorno 5 febbraio 1958;

Considerato che, per le ragioni di ordine pubblico e amministrativo indicate nella relazione che precede, non appare opportuno alla scadenza del termine stabilito per la durata in carica della Commissione, di indire le elezioni per la ricostituzione del predetto Consiglio e che è, pertanto, necessario provvedere alla proroga della gestione straordinaria per il periodo consentito dalla legge;

Considerato che il Consiglio provinciale di cui trattasi è stato sciolto per la seconda volta nel periodo di due anni, essendo stato sciolto in precedenza con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 15 dicembre 1956;

Visti l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e la legge 18 maggio 1951, n. 328;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Ravenna è prorogato fino ad un anno.

Ravenna, addì 26 aprile 1958

Il prefetto: SCARAMUCCI

(2169)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 29 marzo 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Paolo Diamante, Console onorario delle Filippine a Napoli.

(2035)

In data 29 marzo 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig John C Stoddard, Console degli Stati Uniti d'America a Firenze.

(2036)

In data 29 marzo 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig David M Maynard, Console generale degli Stati Uniti d'America a Genova.

(2037)

In data 29 marzo 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al Vice console Robert K Heathman addetto alla sezione consolare dell'Ambasciata degli Stati Uniti d'America a Roma.

(2038)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti in data 17 marzo 1958, registro n 4 Agricoltura, foglio n 344, è stato disposto nei confronti della ditta SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA « DEL MASCHERONE », con sede in Roma.

a) la rimozione, a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione, del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n 3996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 17 del 22 gennaio 1953 (supplemento ordinario n 3).

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale della quota dei predetti terreni ad esso spettante (Ha 21 24 39),

c) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156

(1740)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n 7.

In conformità delle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n 536 e 75, del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, e art 37 della legge 12 agosto 1957, n 752, si notifica che, ai termini dell'art 73 del citato regolamento è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati nuovi certificati

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
B. T. N. 5 % (1950) (Serie 28)	274	Patanè Celvisia fu Michele moglie di Castelli Luigi, dom a Catania Vincolata per dote	250 —
Id. (Serie 22)	295	Come sopra	500 —
P. R. 3,50 % (1934)	141439 (nuda proprietà)	Rodolfo Masera Guido fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Ferrari Trecate Antonia fu Domenico vedova di Rodolfo Masera Giovanni, dom a Vigevano (Pavia), con usufrutto a quest'ultima	910 —
Cons. 3,50 % (1906)	829944	Vignola Celestina di Francesco, moglie di Bonifazi Angelo, dom in Ortovero (Savona)	140 —
Id.	829945	Come sopra	140 —
Id.	829946	Come sopra	140 —
Id.	829947	Come sopra	140 —
Id.	842813 (nuda proprietà)	Arcivescovo pro-tempore della Diocesi di Napoli, con usufrutto a favore di Cimmino Giovanni fu Gennaro, dom a Napoli	1.200,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art 76 del citato regolamento.

Roma, addì 16 gennaio 1958 *Il direttore generale*. SCIPIONE

(324)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 97

Corso dei cambi del 29 aprile 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	624,77	624,78	624,78	624,70	624,78	624,78	624,70	624,76	624,78
$ Can.	—	644,25	644,50	644,50	642,90	644,25	644,50	644 —	643,87	641 —
Fr Sv. lib.	—	145,77	145,79	145,80	145,75	145,80	145,80	145,805	145,79	145,80
Kr. D.	—	90,28	90,26	90,28	90,25	90,24	90,27	90,20	90,24	90,25
Kr. N.	—	87,28	87,26	87,26	87,30	87,21	87,25	87,23	87,22	87,25
Kr Sv.	—	120,42	120,425	120,43	120,40	120,33	120,42	120,35	120,37	120,40
Fol	—	164,77	164,78	164,79	164,825	164,68	164,77	164,65	164,69	164,70
Fr. B.	—	12,515	12,51875	12,5175	12,50	12,51	12,5175	12,50	12,51	12,515
Fr. Fr.	—	148,25	148,20	148,28	147,95	148,08	148,25	148 —	148,11	148,10
Fr Sv. acc.	—	142,62	142,64	142,62	142,70	142,60	142,62	142,60	142,61	142,62
Lst	—	1746,50	1746,625	1746,60	1746,625	1745,81	1746,375	1745,50	1745,87	1746,50
Dm occ.	—	148,99	148,96	149 —	148,90	148,91	148,975	148,90	148,93	149 —
Scell. Aust.	—	24,05	24,06	24,05875	24 —	24,05	24,0525	24,02	24,05	24,05

Media dei titoli del 29 aprile 1958

Rendita 3,50 % 1906 62,175
Id. 3,50 % 1902 . . . . 59 —
Id 5 % 1935 97,85
Redimibile 3,50 % 1934 84,60
Id 3,50 % (Ricostruzione) 76,40
Id. 5 % (Ricostruzione) 91,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria) . . 85,65
Id. 5 % 1936 97,60
Id. 5 % (Città di Trieste) 85,25
Id. 5 % (Beni Esteri) 84,375

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) . . 100,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1960) . . 99,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961) . 98 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962) 96,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963) 95,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1964) . 95.45
Id. 5 % (» 1° aprile 1965) . . 95.35
Id. 5 % (» 1° aprile 1966) . 95.35

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 aprile 1958

1 Dollaro USA 624,78
1 Dollaro canadese 644,50
1 Franco svizzero lib. 145,80
1 Corona danese 90,275
1 Corona norvegese 87,255
1 Corona svedese 120,425
1 Fiorino olandese 164,78

1 Franco belga 12,517
100 Franchi francesi 148,265
1 Franco svizzero acc. 142,62
1 Lira sterlina 1746,487
1 Marco germanico 148,987
1 Scellino austriaco 24,056

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata da Valencich Luigia (suor Maria Mercedes),

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto legge 10 gennaio 1926, n 17

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926 n 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto,

Decreta:

A Valencich Luigia (suor Maria Mercedes), nata a Gorizia addì 1° marzo 1913, residente a Gorizia, via Santa Chiara 14, di condizione religiosa, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Valencich » in « Valenti ».

Gorizia, addì 10 aprile 1958

Il prefetto NITRI

(1958)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Rusjan Carlo,

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17,

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni,

Visto l'art 2 del predetto regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto,

Decreta:

Al signor Rusjan Carlo nato a Gorizia, addì 19 dicembre 1910, residente a Gorizia, via Scodnik n 11, di condizione impiegato, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Rusjan » in « Russian ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anche alla moglie Pascolini Gina in Rusjan, nata a Sulmona il 18 marzo 1912 ed ai figli

1) Rusjan Grazia nata a Gorizia il 17 marzo 1939·
2) Rusjan Gianfranco nato a Gorizia il 7 novembre 1940;
3) Rusjan Edoardo nato a Gorizia il 2 novembre 1942.

Gorizia, addì 27 marzo 1958

Il predetto. NITRI

(1878)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per esami a quarantadue posti di medico aggiunto in prova, gruppo A, grado 7°, ruolo sanitario.

Art 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami ad un posto di medico aggiunto in prova nel ruolo della carriera sanitaria gruppo *A*, grado 7°, dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dipendenti statali, per ciascuna delle seguenti sedi Agrigento, Ancona, Ascoli Piceno, Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Cuneo, Como, Ferrara, Firenze, Genova, Gorizia, Grosseto, L'Aquila, La Spezia, Livorno, Macerata, Mantova, Milano, Messina, Napoli, Novara, Nuoro, Padova, Palermo, Pavia, Piacenza, Pistoia, Ravenna, Siena, Sondrio, Taranto, Torino, Trapani, Trento, Treviso Trieste, Varese, Vicenza.

Gli aspiranti possono concorrere anche per più sedi tra quelle innanzi citate ed in tal caso dovranno elencarle nella domanda di ammissione al concorso, in ordine di preferenza.

Nella stessa domanda i candidati dovranno, inoltre, dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per il medesimo ruolo.

Art. 2

Per l'ammissione al concorso, cui possono prendere parte i cittadini di ambo i sessi, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti

a) laurea in medicina e chirurgia,

b) età non superiore ai trentadue anni, salvo le elevazioni di cui al successivo art 3,

c) cittadinanza italiana Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica,

d) godimento dei diritti politici,

e) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686.

Art 3.

Il limite massimo di età stabilito dal precedente articolo è elevato

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima,

2) di anni cinque.

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati od assimilati,

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943,

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle disposizioni in vigore,

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951, dalla Somalia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra

Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se siano successivamente intervenuti amnistia, indulto e commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n 93.

3) ad anni trentanove

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare ovvero promossi per merito di guerra,

b) per i casi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267, costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con quelle contemplate dai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età

Il limite massimo di età è infine elevato, ritenendosi però assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante.

4) ad anni quaranta: per coloro che, ai sensi del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n 1448, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale,

5) ad anni quarantacinque

a) per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, nonchè per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876 e dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 Sono, inoltre, esclusi dal beneficio suddetto gli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n 648,

b) per i dipendenti dell'Enpas in qualità di personale non di ruolo (avventizi) o incaricato (confermati con rapporto d'impiego a contratto).

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 ai sensi del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando il limite massimo di anni 40

Gli impiegati di ruolo dell'Enpas possono partecipare al concorso qualunque sia la loro età.

Art 4.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta con determinazione motivata del Consiglio di amministrazione

Art 5

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L 200, secondo lo schema allegato *B* al presente bando, dovranno pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (Servizio sanitario) in Roma, via Flavia n. 93, entro il 30 giugno 1958.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome ed il nome,

2) la data ed il luogo di nascita I candidati che, pur avendo superato il 32° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti nel precedente art 3, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana,

4) presso quale Università dello Stato, ed in quale anno accademico, hanno conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia,

5) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) se, alla data del presente bando, siano in servizio di ruolo o non di ruolo, oppure come personale incaricato, alle dipendenze dell'Enpas;

9) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di dispensa dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

10) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, quella delle sedi prescelte cui avranno diritto in base alla preferenza spettante in ordine di graduatoria.

Dalle domande dovrà risultare, altresì, il domicilio ed il recapito al quale si chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da notaro o dal segretario comunale del luogo in cui risiedono gli aspiranti stessi. Le firme del notaio e del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione.

Per i dipendenti dell'Enpas è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopraindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o agli uffici periferici dell'Ente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dalla Direzione generale dell'Ente.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'Enpas (Servizio sanitario), entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani - combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 (ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93) e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1946 dello Stato Maggiore della Marina.

I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi da azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della relativa pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il certificato mod. 69-ter rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella precedente lettera *d*) dovranno presentare una dichiarazione mod. 69, rilasciata, in bollo da L. 100, dall'Amministrazione competente a nome del padre del candidato, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciata a nome del genitore ovvero un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 21 giugno 1948) rilasciata, in carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia dalla relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza,

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica,

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera q) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra

In aggiunta ai documenti sopraelencati i candidati hanno facoltà di produrre, entro il termine di trenta giorni indicato nel primo comma del presente articolo, ogni altro eventuale documento attestante il titolo preferenziale agli effetti della nomina

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art 7

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata dal Consiglio di amministrazione del l'Enpas sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tale fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito

1 Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se il candidato e nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero potrà presentare un certificato del la competente autorità consolare

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso detti documenti a fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art 6

2 Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine

3 Certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza

Per i minori degli anni 21 il certificato la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi

4 Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale

5 Certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art 6 n 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento.

6 Originale, o copia autentica notarile, del diploma di laurea in medicina e chirurgia, su carta da bollo da L 200.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, il certificato-diploma, su la prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso

7 Originale o copia autentica notarile del diploma di abilitazione all'esercizio professionale sono dispensati dalla presentazione di tale diploma coloro che conseguirono la laurea posteriormente al 1° gennaio 1944 Valgono, in caso di smarrimento o distruzione del diploma, le disposizioni di cui all'ultimo paragrafo del precedente punto 6.

8 Uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciata dall'autorità militare competente su carta da bollo da L 200

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti,

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente su carta da bollo da L 200, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente su carta da bollo da L 100, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina)

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo

c) per i candidati che non siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco in carta da bollo da L 100 e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in carta da bollo da L 100 e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima),

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, in carta da bollo da L 100, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto in carta da bollo da L 100, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Enpas dovranno produrre soltanto il titolo di studio sempre che non l'abbiano già precedentemente presentato

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo (avventizi) oppure incaricati (confermati con rapporto d'impiego a contratto) dell'Enpas, dovranno produrre, invece, i documenti di cui ai numeri 2 3, 4 e 5 del presente articolo e, qualora non li abbiano già trasmessi, l'estratto dell'atto di nascita, il titolo di studio il diploma di abilitazione all'esercizio professionale e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, potranno presentare soltanto i seguenti documenti: a) titolo di studio, b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale, c) estratto dell'atto di nascita, d) certificato generale del casellario giudiziale, e) un certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

Il certificato di cittadinanza italiana, il certificato di godimento dei diritti politici, il certificato medico, quello generale del casellario giudiziale e lo stato di famiglia debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 7.

I documenti indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Soltanto quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 del precedente art. 7 e lo stato di famiglia, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza (art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492).

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre pubbliche Amministrazioni, tuttavia, i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti a condizione che siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui ai precedenti articoli 6 e 7 rispetto ai termini in essi prescritti, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, comporta, nel caso dell'art. 6, l'inapplicabilità dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli preferenziali e, in quello dell'art. 7, la esclusione dalla graduatoria prevista dal primo comma di esso art. 7, anche se in entrambi i casi i documenti siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini sopracitati.

Art. 9.

Gli esami avranno luogo in Roma e comprenderanno tre prove scritte ed una orale secondo il programma annesso al presente bando (allegato *A*).

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esso inerenti si osserveranno le disposizioni del testo unico, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse e ne sarà dato avviso, entro lo stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali dovuti a variazioni di recapito non tempestivamente comunicate.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

fotografia recente, applicata sulla prescritta carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dell'Amministrazione dell'Enpas o dello Stato, tessera postale porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta di identità.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con delibera presidenziale, formerà le graduatorie di merito di cui al paragrafo che segue, secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le graduatorie che saranno compilate per ogni sede avranno valore ai soli fini dell'assegnazione dei vincitori alle varie sedi, mentre per quanto riguarda l'inquadramento nei ruoli organici del personale sanitario dell'Ente sarà compilata un'unica graduatoria, in base al risultato degli esami sostenuti da tutti i concorrenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata tenendo conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni in vigore per determinate categorie.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale dell'Ente; tale pubblicazione avrà valore di legale partecipazione a tutti gli effetti.

Sugli eventuali reclami, relativi alle precedenze dei concorrenti, da presentarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria decide, in via definitiva, il Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assegnati a quella delle sedi prescelte cui avranno diritto in base alla preferenza spettante in ordine di graduatoria, restando salva, però, la facoltà dell'Ente di destinarli eventualmente, in prosieguo di tempo, a qualsiasi altra sede in relazione alle esigenze di servizio.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun caso condizionata.

Non saranno assolutamente prese in considerazione le richieste dei vincitori intese ad ottenere il trasferimento a sedi non contemplate nel bando di concorso.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di medico aggiunto e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibera la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto da parte degli interessati ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 15.

I vincitori che hanno conseguito la nomina in prova e che non assumano servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi cui saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i posti resisi così disponibili, ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Ai vincitori che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia (1ª classe) ai sensi delle vigenti disposizioni.

Roma, addì 21 aprile 1958

Il presidente: G. NOTARIANNI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte

1) Un tema su argomenti di patologia medica.
2) Un tema su argomenti di patologia chirurgica.
3) Un tema su argomenti di medicina sociale e sulla organizzazione previdenziale ed assistenziale in Italia.

Prova orale

1) Le materie delle prove scritte.
2) Organizzazione dei servizi sanitari in Italia e sua disciplina legislativa
3) Elementi fondamentali di medicina legale delle assicurazioni sociali.
4) Organizzazione e funzionamento dell'Enpas

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (Servizio sanitario)
Via Flavia, 93 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a quarantadue posti di medico aggiunto in prova nel ruolo sanitario, gruppo *A*, grado 7°, indetto da codesto Ente in data 2 aprile 1958.

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell art. 3 del bando perchè (1) . . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano,
b) di essere iscritto nelle liste elettorali nel Comune di (2) . . . .,
c) di non avere riportato condanne penali (3) . . . ,
d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . . . . ,
e) per quanto riguarda gli obblighi militari di (4) . .,
f) di essere attualmente alle dipendenze dell'Enpas, con la qualifica di . . . . in servizio presso l Ufficio di . . . . ,
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione,
h) di aver partecipato a precedenti concorsi per il medesimo ruolo, con il seguente esito (5) . . . . . .,
i) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere quella delle sedi prescelte cui avrà diritto in base alla preferenza spettante in ordine di graduatoria,
l) di scegliere in ordine di preferenza le sedi di . ;

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni relative al presente concorso gli siano inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a notificare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Ente non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario

Indirizzo

. . . .

Firma

. . . .

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età (tale dichiarazione è necessaria solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano titoli che dànno diritto all'elevazione del suddetto limite

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . . . , di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile

(5) Specificare i precedenti concorsi cui si è partecipato e l'esito degli stessi.

(2126)

Concorso per esami a quarantasei posti di vice assistente sanitario in prova gruppo C, grado 10°, ruolo d'ordine sanitario.

Art 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami ad un posto di vice assistente sanitario in prova nel ruolo d'ordine sanitario gruppo *C*, grado 10° dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dipendenti statali, per ciascuna delle seguenti sedi: Agrigento, Alessandria, Ancona Arezzo, Bari, Benevento, Bergamo, Bolzano, Brindisi, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Ferrara, Foggia, Frosinone, Gorizia, Grosseto, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Mantova, Nuoro, Padova, Parma, Pavia, Pesaro, Pescara, Pisa, Potenza, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Terni, Treviso, Udine, Varese, Vicenza

Le aspiranti possono concorrere anche per più sedi tra quelle innanzi citate ed in tal caso dovranno elencarle nella domanda di ammissione al concorso, in ordine di preferenza.

Art 2

Per l'ammissione al concorso, riservato ai cittadini di sesso femminile, e cioè soltanto a coloro che possono conseguire il titolo professionale prescritto, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti

a) diploma di scuola media inferiore, o titolo di studio equipollente,
b) diploma di infermiera professionale;
c) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°.

Per le candidate a cui favore leggi speciali prevedono deroghe (perchè coniugate, perchè provviste di benemerenze belliche, perchè capi di famiglia numerosa, perchè profughe, perchè deportate dal nemico successivamente all'8 settembre 1953, perchè hanno riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o perchè sono state deportate o internate per motivi di persecuzione razziale, ecc) il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età, e i 45 per le mutilate ed invalide di guerra e per coloro alle quali è esteso lo stesso beneficio

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni per le dipendenti dell'Enpas in qualità di personale non di ruolo (avventizie) o incaricato (confermate con rapporto d'impiego a contratto)

Le dipendenti di ruolo dell'Enpas possono partecipare al concorso qualunque sia la loro età,

d) essere cittadine italiane Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto,
e) godimento dei diritti politici,
f) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686,
g) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o da imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio

Art 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito nel successivo art. 5

Non possono prendere parte al concorso le aspiranti che siano escluse dall'elettorato attivo politico e quelle che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta con determinazione motivata del Consiglio di amministrazione

Art 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L 200 secondo lo schema allegato *B* al presente bando, dovranno pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (Servizio sanitario) in Roma, via Flavia, 93, entro il 30 giugno 1958.

Nelle domande le aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome ed il nome,

2) la data ed il luogo di nascita Le aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari tra quelli previsti nel precedente art 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto alla elevazione di tale limite massimo di età,

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il titolo di studio posseduto, specificando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo,

5) presso quale scuola convitto, ed in quale anno, hanno conseguito il diploma di infermiera professionale;

6) il Comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

7) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti,

8) se, alla data del presente bando, siano in servizio di ruolo o non di ruolo, oppure come personale incaricato, alle dipendenze dell'Enpas,

9) di non essere incorse in provvedimenti di destituzione o dispensa dall'impiego presso una pubblica Amministrazione

Dalle domande dovrà risultare, altresì, il domicilio ed il recapito al quale si richiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso.

La firma che le aspiranti sono tenute ad apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiedono le aspiranti stesse Le firme del notaio e del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione

Per le dipendenti dell'Enpas è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopra indicato, anche se presentato in tempo utile agli uffici postali o agli uffici periferici dell'Ente

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dalla Direzione generale dell'Ente.

Art 5.

Le concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'Enpas (Servizio sanitario), entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, la documentazione, rilasciata a termini delle disposizioni vigenti e sulla prescritta carta legale, occorrente per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni, o irregolarmente compilati, comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art 6

La graduatoria delle vincitrici del concorso e delle dichiarate idonee sarà approvata dal Consiglio di amministrazione dell'Enpas sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego

A tal fine, le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria saranno invitate a presentare nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito·

1 Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso certificato) in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se la candidata è nata nel territorio della Repubblica, ovvero dal Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se la candidata è nata all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, la candidata nata all'estero potrà presentare un certificato della competente autorità consolare.

Le candidate che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza di cui al precedente art 5

2 Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine

3 Certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza

Per le minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che la candidata non è incorsa in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi

4 Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

5 Certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che la candidata è fisicamente idonea al servizio continuativo ed incondizionato dell'impiego al quale concorre

Qualora l'aspirante sia affetta da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione

Per le aspiranti invalide di guerra o invalide civili per fatti di guerra ed assimilate o invalide per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art 6 n 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalida risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalida non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia le concorrenti per le quali ritenga necessario l'accertamento

6 Titolo originale di studio, di cui all'art 2, lettera *a*), o copia notarile dello stesso, in carta da bollo da L 200

7 Diploma di infermiera professionale, di cui all'art 2, lettera *b*) o copia notarile di esso, in carta da bollo da L 200

Qualora la candidata non sia in condizioni di produrre i diplomi originali, o le copie autentiche di essi, di cui ai numeri 6 e 7, è data facoltà di presentare certificati, sostitutivi a tutti gli effetti dei diplomi stessi, in carta da bollo da L 100, rilasciati dagli Istituti presso i quali sono stati conseguiti il titolo di studio e quello professionale

Le concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Enpas dovranno produrre soltanto il titolo di studio e quello professionale, sempre che non li abbiano già precedentemente presentati.

Le concorrenti che siano dipendenti non di ruolo (avventizie) oppure incaricate (confermate con rapporto d'impiego a contratto) dell'Enpas, dovranno invece produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del presente articolo e, qualora non li abbiano già trasmessi, l'estratto dell'atto di nascita, il titolo di studio e quello di infermiera professionale

Art 7.

Il certificato di cittadinanza italiana, il certificato di godimento dei diritti politici, il certificato medico, quello del casellario giudiziale e lo stato di famiglia debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art 6

I documenti indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge

Tutte le candidate, a qualunque categoria appartengano hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo Soltanto quelle dichiarate indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 del precedente art 6 e lo stato di famiglia, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza (art 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n 492)

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre pubbliche Amministrazioni tuttavia, le profughe dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare

In tal caso esse dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Le profughe anzidette hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti a condizione che siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui ai precedenti articoli 5 e 6 rispetto ai termini in essi prescritti, quale ne sia la causa anche se non imputabile alla candidata, comporta, nel caso dell'art. 5, l'inapplicabilità dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli preferenziali e, in quello dell'art 6, la esclusione dalla graduatoria prevista dal primo comma di esso art 6, anche se in entrambi i casi i documenti siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini sopra citati.

Art 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e comprenderanno due prove scritte ed una orale, secondo il programma annesso al presente bando (allegato A)

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esso inerenti si osserveranno le disposizioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, e le relative norme di esecuzione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato alle candidate ammesse al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esso e ne sarà dato avviso, entro lo stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Alle candidate che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sara data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui esse dovranno sostenere la prova stessa.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali dovuti a variazioni di recapito non tempestivamente comunicate

Per essere ammesse a sostenere le prove di esame le concorrenti dovranno essere munite, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

fotografia recente, applicata sulla prescritta carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dell'Amministrazione dell Enpas o dello Stato, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta di identità

Art 9

Alla prova orale saranno ammesse le candidate che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

La prova orale non si intenderà superata se la candidata non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi

La votazione complessiva sara stabilita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art 10.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con delibera presidenziale, formerà le graduatorie di merito di cui al paragrafo che segue, secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva

Le graduatorie che saranno compilate per ogni sede avranno valore ai soli fini della assegnazione delle vincitrici alle varie sedi, mentre per quanto riguarda l'inquadramento nei ruoli organici del personale sanitario dell'Ente sara compilata un'unica graduatoria, in base al risultato degli esami sostenuti da tutte le concorrenti

La graduatoria delle vincitrici del concorso sarà formata tenendo conto delle riserve dei posti previste dalle disposizioni in vigore per determinate categorie

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art 11

La graduatoria delle vincitrici e quella delle dichiarate idonee saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale dell'Ente, tale pubblicazione avrà valore di legale partecipazione a tutti gli effetti

Sugli eventuali reclami, relativi alle precedenze delle concorrenti, da presentarsi entro quindici giorni dalla comunicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione esaminatrice.

Art 12.

Le vincitrici del concorso saranno assegnate a quella delle sedi prescelte cui avranno diritto in base alla preferenza spettante in ordine di graduatoria, restando salva, però, la facoltà dell'Ente di destinarle eventualmente, in prosieguo di tempo, a qualsiasi altra sede in relazione alle esigenze di servizio

L'accettazione della nomina non può essere in nessun caso condizionata.

Non saranno assolutamente prese in considerazione le richieste delle vincitrici intese ad ottenere il trasferimento a sedi non contemplate nel bando di concorso.

Art 13.

Le vincitrici del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominate in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di vice assistente sanitario e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibera la loro nomina in ruolo

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto da parte delle interessate ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 14.

Le vincitrici che hanno conseguito la nomina in prova e che non assumano servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi cui saranno destinate, verranno dichiarate decadute dalla nomina stessa

L'Amministrazione ha facoltà di conferire, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, i posti resisi così disponibili, alle candidate idonee secondo l'ordine di graduatoria.

Alle vincitrici che saranno destinate ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia (1ª classe) ai sensi delle vigenti disposizioni.

Roma, addì 21 aprile 1958

Il presidente: G NOTARIANNI

ALLEGATO A

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte

1) Un tema vertente su nozioni di infermieristica generale e di organizzazione per l'assistenza ai malati, con speciale riguardo ai ricoveri nei luoghi di cura. Elementi di etica e di organizzazione professionale

2) Un tema vertente sugli Enti assistenziali. Nozioni sulla loro organizzazione e sulle varie forme di assistenza in Italia L'impiego in essi del personale infermieristico.

Prova orale

1) Le materie delle prove scritte
2) Elementi di cultura speciale e tecnica.

ALLEGATO B

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (Servizio sanitario).
Via Flavia, 93 - ROMA

La sottoscritta (cognome e nome) . . . . nata a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . chiede di essere ammessa al concorso per esami a quarantasei posti di vice assistente sanitario in prova nel ruolo d'ordine sanitario, gruppo C, grado 10°, indetto da codesto Ente in data . . . .

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadina italiana

b) di essere iscritta nelle liste elettorali nel Comune di (2) . . . .;

c) di non avere riportato condanne penali (3) . .
d) di essere in possesso del diploma di (4) . . .
. conseguito presso l'Istituto . . . . . .
in data . . .,
e) di essere in possesso del diploma di infermiera professionale, conseguito presso . . . . .
in data .,
f) di esser attualmente alle dipendenze dell'Enpas, con la qualifica di . . in servizio presso l'ufficio di . .,
g) di non essere stata destituita o dispensata dall'impiego presso una pubblica Amministrazione,
h) di essere disposta, in caso di nomina, a raggiungere quella tra le sedi prescelte cui avrà diritto in base alla preferenza spettante in ordine di graduatoria,
i) di scegliere in ordine di preferenza le sedi di .

La sottoscritta chiede che le comunicazioni relative al presente concorso le siano inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a notificare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Ente non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Indirizzo: . . . .

Firma

. . . . . .

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza delle aspiranti)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età (tale dichiarazione è necessaria solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano titoli che danno diritto alla elevazione del suddetto limite)
(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi
(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti
(4) Indicare il diploma di scuola media posseduto e richiesto dall'art. 2, lettera a) del bando di concorso

(2125)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368 riguardante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Capo dello Stato 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulla legalizzazione delle firme;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dell'Amministrazione centrale,

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dell'Amministrazione centrale

Art 2.

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti.

I) essere in possesso della laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche, o in scienze sociali, o in scienze sociali e politiche, o in scienze sociali economiche e politiche, o in scienze sindacali, o in scienze politiche ed amministrative, o in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare, o in economia e diritto, o in scienze economico-marittime, ovvero in scienze coloniali

Possono partecipare al concorso predetto gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti;

II) aver compiuto l età di anni 18 e non superata quella di 32

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 37 anni nei confronti

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

b) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione,

c) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno,

e) dei profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n 137,

f) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia indulto o commutazione

Tutti i detti limiti di età sono elevati:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto,

h) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere g) ed h) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da a) ad f) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni

2) a 39 anni nei confronti·

i) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da a) ad f) del presente articolo decorati al valor militare o promossi per merito di guerra,

l) dei capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267, costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra,

3) a quaranta anni nei confronti.

m) di coloro che ai sensi dell'art 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni quaranta;

n) del personale dipendente da' soppresso istituto nazionale per le relazioni culturali con l estero (I R.C E) e dei funzionari che prima dell'istituzione dell'I R.C E siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1172,

ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti;

o) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954 e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n 375,

p) del personale licenziato dagli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n 1404

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti·

q) del personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;

r) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso

III) essere cittadini italiani, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica,

IV) avere il godimento dei diritti politici;

V) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile,

VI) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempreche esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira

Art 3

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati a visita medica di controllo

Non possono essere ammessi al concorso a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nonchè coloro che, ai sensi dell'art 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro.

Art 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato 1), debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale, via Molise n 2, Roma) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) l'indirizzo attuale: i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale, via Molise n. 2, Roma) gli eventuali cambiamenti del loro recapito

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario,

d) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

f) le eventuali condanne penali riportate;

g) il titolo di studio,

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere, sotto pena di esclusione dal concorso, autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art 5

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Art 6

Coloro che abbiano superato la prova orale di esame avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale, Roma, via Molise, n 2), entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni i documenti comprovanti eventuali titoli di precedenza o di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano)

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare, gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma

Saranno considerati privi di efficacia ai fini della formazione della graduatoria i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine suddetto

I documenti necessari, per le diverse categorie di candidati, sono i seguenti

a) gli ex combattenti della guerra 1915 18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n 588 del 1922 del Giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L 100

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L 100, dalle autorità marittime competenti,

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana, su carta da bollo da L 100,

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione di cui ai decreti le-

gislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa, provvista di marche da bollo da L 100, di cui alla circolare n 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n 202860 dell 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n 241, potranno presentare, rispettivamente la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare,

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27,

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915 18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940 43, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio del l'11 gennaio 1948, i mutilati od invalidi in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirla indicato dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi ascritti alla nona e decima categoria di pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da tre a sei della categoria decima della tabella allegato *A*, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 ad 11 della tabella stessa

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69 *ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità,

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane relativamente al territorio della Somalia dalla data dell occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Treste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654 nonchè gli orfani dei deceduti per cause di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio,

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915 18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940 43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell 11 gennaio 1948 i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, dovranno produrre un certificato modello 69 rilasciato, su carta da bollo da L 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta da bollo da L 100 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta da bollo da L 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello Stato civile

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il modello 69 *ter* su carta da bollo da L 100, rilasciato a nome del padre del candidato dall Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l invalidità,

i) i profughi dalla Libia, dall Eritrea, dall Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall art 2 della legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno esibire l attestazione, su carta da bollo da L 100, prevista dall art 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 141 del 19 giugno 1948,

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art 2 della legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L 100

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione,

n) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L 100,

o) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole I capi di famiglia numerosi dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra

p) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I R C E) dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L 100 da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto ufficio,

q) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell Amministrazione statale dovranno produrre i documenti di cui all'art 7, punto 8, del bando di concorso,

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo della Amministrazione statale dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dall Amministrazione da cui

dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate;

5) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti dichiarati vincitori del concorso, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale, Roma, via Molise n. 2), entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare, gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

1. estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbia compiuto l'età di anni 18 e non superato il limite massimo di età consentito per il cumulo dei benefici spettanti;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in località non compresa nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

3) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I minori di anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscano il godimento dei diritti politici;

4) diploma originale o copia notarile di una delle lauree di cui al precedente art. 2.

Qualora le Università o gli Istituti equiparati dello Stato presso i quali è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il relativo diploma, è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200 con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Qualora dal titolo di studio non risultassero le votazioni conseguite nei relativi esami, il titolo dovrà essere integrato da apposito certificato, su carta legale, comprovante le votazioni stesse;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura presso il tribunale;

6) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi, o meno, l'attitudine al servizio. Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra, per i mutilati per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, e per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e contenere ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1950 n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della *Marina militare*);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi) copia del foglio matricolare (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva »;

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva) « certificato d'iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dal sindaco su carta da bollo da L. 100.

Per gli appartenenti alla leva di mare i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio o dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla *Marina militare compete*:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi M. S. del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della marina militare del Ministero della difesa-Marina se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali o militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio o del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare 5ª divisione del Ministero della difesa Aeronautica se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgersi direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo. La firma delle autorità militari, incaricate di rilasciare i documenti stessi, non necessita di alcuna legalizzazione;

8) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale potranno produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 4) e 6) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dalla competente Amministrazione, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su

carta da bollo da L 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 6 e 7) del presente articolo un certificato rilasciato, su carta da bollo da L 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 5) e 6) del presente articolo, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio In tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso un certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge

Tuttavia i candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio, potranno fare riferimento a tali documenti purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso

Art 8

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari ad eccezione della domanda di ammissione

I documenti di cui ai numeri 2) 3), 5), 6) e 8) dell'articolo precedente ed alle lettere *o*) ed *r*) dell art 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi da parte dell'Amministrazione

Art 9

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale secondo il seguente programma

a) diritto privato (civile e commerciale),
b) diritto costituzionale ed amministrativo;
c) economia politica

Prova orale

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti

a) diritto internazionale pubblico e privato;
b) scienza delle finanze,
c) elementi di statistica;
d) lingua francese

Il concorrente potrà chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere le prove scritte ed orali nelle lingue inglese e tedesca.

Art 10

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto sarà composta

a) di un consigliere di Stato che la presiede,
b) da due funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione
c) da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame

Alla Commissione saranno, inoltre, aggregati, come membri aggiunti, un professore di lingua francese (prova obbligatoria) e due professori esperti nelle lingue di tedesco e di inglese (prove facoltative)

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con la qualifica di consigliere di 1ª classe.

Art 11.

Per lo svolgimento dell'esame si osservano le norme del cap 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esso

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco e la firma del sindaco o del notaio dovrà essere debitamente legalizzata,
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato,
3 tessera postale;
4) porto d armi,
5) patente automobilistica;
6) passaporto

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato Devono in ogni caso allegare le minute

Art 12

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale

Per ogni prova facoltativa (comprendente lo scritto e l'orale) superata, ai candidati verrà assegnato fino ad un punto in aumento della somma dei voti di cui al comma precedente

Ai candidati che conseguono l ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo dell Amministrazione

Art 13

La graduatoria dei vincitori del concorso, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

A parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

Art 14

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di consiglieri di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dell Amministrazione centrale (coefficiente 229) e conseguiranno la nomina a consiglieri di 3ª classe se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di sei mesi

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d impiego con decreto motivato In tal caso spetta all impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova

A coloro che conseguiranno la nomina a consigliere di 3ª classe in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente,

di questa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnano mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 7 marzo 1958

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1958
Registro n. 2, *foglio n.* 80

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale
Via Molise n. 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . . (provincia di . . . . .)
il (1) . . . . . . e residente in . . . .
(provincia di . . . . . .) via . . . .
n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

All'uopo fa presente.

a) di essere cittadino italiano (ovvero. di essere italiano non appartenente alla Repubblica);

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) . . . .

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l Università di . . . . . . in data . . . . . con punti . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4) . . . .

f) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche Amministrazioni (indicare le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego) . . . .

g) di voler sostenere la prova facoltativa nella lingua inglese o tedesca.

. . . . addì . . . . .

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto per l'autenticazione della firma del sig. (5) . .

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età ai sensi dell'art 2 del bando indicare se.

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti,

profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile,

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali

colpito da leggi razziali;

dipendente dall'I R C E ;

assistente universitario;

dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . . . presso . . . . . . di essere in possesso del libretto ferroviario personale n . . rilasciato il . . . .;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile,

licenziato in data . . . . . dall'ente . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n 1404

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso

(4) Di avere prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell ufficio nel quale presta servizio.

(2127)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli ed esami al posto di direttore titolare dell'Istituto statale d'arte di Firenze e degli annessi laboratori con l'obbligo dell'insegnamento della plastica di figura (carriera direttiva - coefficiente 402); al posto di direttore titolare della Scuola statale d'arte di Penne e degli annessi laboratori e officine con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia (carriera direttiva - coefficiente 402); al posto di direttore titolare dell'Istituto statale d'arte di Sassari e degli annessi laboratori con l'obbligo dell'insegnamento della decorazione pittorica e del disegno relativo (carriera direttiva - coefficiente 402).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 6 luglio 1912, n 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n 734, sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica,

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n 2081;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1923, n 227,

Visto il regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n 1706,

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1642;

Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n 961, ratificato, con modificazioni, con legge 11 giugno 1950, n 416,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368,

Visto il decreto del Ministero dell'industria e commercio 19 aprile 1923, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1923, registro n. 4, foglio n 232, relativo alla pianta organica dell'Istituto statale d'arte di Firenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n 537 (tabella XXII), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 154 del 7 luglio 1955, che approva la pianta organica della Scuola d'arte di Penne,

Visto il regio decreto 12 ottobre 1940, n 2073, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1941, registro n 436, foglio n 71, che approva la pianta organica dell'Istituto d'arte di Sassari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli ed esami:

a) concorso al posto di direttore titolare dell'Istituto statale d'arte di Firenze e degli annessi laboratori con l'obbligo dell'insegnamento della plastica di figura (carriera direttiva - coefficiente 402),

b) concorso al posto di direttore titolare della Scuola statale d'arte di Penne e degli annessi laboratori e officine con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia (carriera direttiva - coefficiente 402);

c) concorso al posto di direttore titolare dell'Istituto statale d'arte di Sassari e degli annessi laboratori con l'obbligo dell'insegnamento della decorazione pittorica e del disegno relativo (carriera direttiva - coefficiente 402).

Art 2

Possono partecipare ai concorsi sopracitati i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande, di cui al successivo art 3, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40° ai sensi dell'art 6 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n 734, sugli istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi,

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b), purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491,

b) per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati dalle Forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana dai territori di confine, dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra e dai territori esteri

Sono esclusi dal beneficio di cui alle lettere a) e b) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati

Il limite massimo di età è elevato ancora a 45 anni

a) per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli),

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale,

c) per il personale che alla data del 18 giugno 1953 trovavasi alle dipendenze dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I R C E);

d) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioe sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria

Per gli assistenti statali, gli incaricati, i supplenti, etc. negli Istituti di istruzione artistica viene elevato il limite di età ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato

Si prescinde da limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili

Art 3

Le domande di ammissione ai concorsi redatte su carta da bollo da L 200, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Gli aspiranti ai concorsi debbono dichiarare nella domanda

a) la data e il luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età,

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

e) le eventuali condanne penali riportate,

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio

Le domande prive di una qualsiasi delle dichiarazioni sopra indicate o del visto o dell'autenticazione della firma, non saranno prese in considerazione

Gli aspiranti dovranno anche nella domanda

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome, cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica

Art 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art 3 per la presentazione delle domande

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art 5

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito Se essi consistano in lavori, dovranno essere spediti a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia dei titoli.

Non sono accettati i manoscritti e i dattiloscritti, i titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione

I titoli presentati non saranno restituiti prima della scadenza dei termini per i ricorsi giurisdizionale e straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando che nulla ha da eccepire sulla regolarità o l'esito del concorso.

Art 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici, che a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari qualità titoli di precedenza o preferenza, gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma pre critta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine·

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n 588, contenuta nella dispensa n 60 del Giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L 100 Coloro che furono imbarcati su navi mer cantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti,

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichia razione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da lire 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n 424 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da lire 100,

d) gli ex combattenti della guerra 1940 43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combat tenti) i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti i prigionieri in Germania o in Giappone i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, etc, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n 241, dovranno produrre a seconda del l'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integra tiva in bollo da lire 100 di cui alla circolare n 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n 202860/Od dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare nume ro 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina,

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da lire 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27,

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915 18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio del l'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane i mutilati o gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido,

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o degli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948,

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 ovvero per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-43 e per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da lire 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art 8 ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n 142,

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d)* dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato mod 69 di cui alla precedente lettera *d)*, rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato in carta da bollo da lire 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre,

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e)*, rilasciato a nome dei genitori ovvero un certificato su carta bollata da lire 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione,

m) le madri le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili dei caduti indicati nella precedente lettera *f)*, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta bollata da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885 dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da lire 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato dal Prefetto di Roma,

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea dall'Etiopia dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace e cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza in carta bollata da lire 100 I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana,

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione,

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da lire 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno residenza;

r) i coniugati con o senza prole e i vedovi con la prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da lire 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p)* rilasciato in data non anteriore a quella della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, che la famiglia stessa è costituita almeno da sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra,

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno inoltre produrre un certificato di servizio redatto su carta da bollo da lire 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino indicati, oltre alla categoria d impiego la data d inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con la qualifica riportata nell ultimo quinquennio,

u) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I R C E) dovranno produrre un certificato in carta bollata da lire 100 da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto ufficio,

v) i sottufficiali dell Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda od anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da lire 100 dell autorità militare;

z) gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari ed incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art 6

La terna degli idonei e il dichiarato vincitore saranno approvati con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l assunzione all'impiego

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella terna dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del collocamento nella terna medesima, i seguenti documenti di data non anteriore a quella di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* ad eccezione del documento militare o dell'atto di nascita

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dall ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 21° anno di età e non superato i limiti massimi stabiliti dal precedente art 2

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da lire 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica,

b) certificato su carta da bollo da lire 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l attitudine del candidato all'insegnamento

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi, rispettivamente dell art 3 della legge 3 giugno 1950, n 375, e dell art 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non rechi pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni,

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da lire 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall ufficiale di stato civile del Comune di origine,

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da lire 100;

e) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da lire 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti,

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbono prestare servizio militare

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da lire 200 rilasciato dal distretto militare competente

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo,

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) · certificato di esito di leva in bollo da lire 100 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da lire 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto,

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva·

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da lire 100 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art 6

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti

copia dello stato di servizio in bollo da lire 200 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che il detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli)

I candidati che si trovino alle armi in servizio o di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa), possono presentare soltanto i seguenti documenti·

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da lire 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici commessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra prescritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art 7.

Le domande, i documenti e i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici o Amministrazioni, compresa quella della Pubblica istruzione, fatta eccezione per i titoli di merito e documenti presentati alla Direzione generale antichità e belle arti per concorsi non ancora espletati

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione della autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani e vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglie numerose

Art. 8.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalle Commissioni sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali potranno essere assegnati non più di 65 per i titoli e non più di 35 per la prova orale.

Le Commissioni stabiliranno preliminarmente una tabella analitica di valutazione dei titoli. Saranno ammessi alla prova orale coloro che avranno riportato per i titoli non meno di 35 sui 65 punti a disposizione La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà riportato almeno 21 punti sui 35 a disposizione

A conclusione delle prove orali le Commissioni proporranno al Ministro, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichino idonei a coprire il posto messo a concorso

Le Commissioni dovranno redigere una relazione contenente il giudizio definitivo su tutti i concorrenti e in modo più particolareggiato su quelli proposti per la nomina, nonchè l'indicazione dei motivi che l'hanno giudicata nel formulare ogni singolo giudizio

I posti messi a concorso sono assegnati ai primi classificati nelle terne e, in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica nel relativo concorso.

Art 9

La prova d'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie d'insegnamento negli Istituti d'arte e sui relativi processi tecnici e didattici, in rapporto al carattere ed alla funzione dei detti Istituti nel quadro della cultura figurativa e della produzione artistico industriale.

Ai candidati sarà data comunicazione della data di svolgimento della prova orale nei termini di legge.

Art. 10.

Le Commissioni giudicatrici saranno nominate con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento degli esami e la composizione delle Commissioni giudicatrici, saranno applicate le norme vigenti in materia.

La terna dei candidati proposti per la nomina sarà formata secondo l'ordine dei punti e il giudizio conseguiti nella valutazione generale

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 16 settembre 1957

p. *Il Ministro* SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1958
Registro n 24, *foglio n.* 41

(2095)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso concernente la pubblicazione delle graduatorie relative al concorso per esame speciale a quattordici posti di segretario capo di 2ª classe, ora consigliere di 1ª classe, nel ruolo del personale della carriera amministrativa delle segreterie universitarie.

Ai sensi dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, si rende noto che, nel Bollettino ufficiale,, parte II, n 11 del 13 marzo 1958, del Ministero della pubblica istruzione, sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori del concorso per esame speciale a quattordici posti di segretario capo di 2ª classe, ora consigliere di 1ª classe, nel ruolo del personale della carriera amministrativa delle segreterie universitarie e degli idonei i quali hanno titolo alla promozione alla qualifica anzidetta in soprannumero, ai sensi dell'art 3, primo e secondo comma, e dell'art 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4

(2144)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a nove posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca per gli uffici della Regione Trentino-Alto Adige, indetto con decreto Ministeriale 29 novembre 1956.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n 3 al Bollettino ufficiale del mese di aprile 1958 del Ministero delle finanze, pubblica in data 18 aprile 1958, il decreto Ministeriale 13 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1958, registro n 9 Finanze, foglio n 206, che approva la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a nove posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca per gli uffici della Regione Trentino-Alto Adige, indetto con decreto Ministeriale 29 novembre 1956

(2145)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel concorso per esami a ottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 21 aprile 1958:

alla pag 1776, nelle premesse, al rigo 23, in luogo di « a cento posti », leggasi « a ottanta posti »,

alla pag 1777, art 4, al rigo 8, in luogo di « Uffici provinciali del tesoro », leggasi « Uffici provinciali del tesoro »;

alla pag 1781, all'Allegato 1, al rigo 9, in luogo di « a cento posti », leggasi « a ottanta posti ».

(2163)

MOLA FELICE *direttore* SANTI RAFFAELE *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.